



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Ufficio PAGR V seminativi

Prot. N ° D /186

Roma 3 MAGGGIO 2005

Al AGEA

(c.a. Presidente Avv. A. Buonfiglio)
Via Torino, 45 - ROMA

OGGETTO: Attuazione della riforma di medio periodo della PAC (regolamento CE n. 1782/2003) –
Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale nell'anno 2005.

Al Gabinetto del Ministro
Segreteria Tecnica del Ministro - SEDE

E, p.c.: Agli Assessorati Regionali Agricoltura -
LORO SEDI

Alle Province Autonome di Trento e Bolzano -
LORO SEDI

Alla CONFAGRICOLTURA (fax n. 06/68801051) -
ROMA

Alla COLDIRETTI (fax n. 06/4682384 - 4743122) -
ROMA

Alla C.I.A. (fax n. 06/32687209) - **R O M A**

Alla COPAGRI (fax n. 06/8553891) - **R O M A**

Alla FAGRI (fax n. 06/58334920) – **ROMA**

Con riferimento alla nota n. ACOU.2005.127 del 2 maggio 2005, con la quale codesta Agenzia ha chiesto il parere della scrivente in ordine ai quesiti qui ripresi in grassetto, si forniscono di seguito gli elementi di risposta.

- **Seminativi ai sensi della lettera D dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002**

Sono da considerarsi ammissibili per la richiesta di accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, relativamente al periodo di 10 mesi di disponibilità delle particelle, e con le limitazioni di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 circa l'uso del suolo.

- **Orti familiari ai sensi della lettera E dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002**

Considerato il limite per le superfici inferiori ad un ettaro introdotto dal decreto dirigenziale D/137 del 7 aprile 2005 e le limitazioni sull'uso del suolo per le coltivazioni orticole ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, queste superfici non sono da considerarsi ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Roma.....

Ufficio PAGR V seminativi

Prot. N °

- **Prati Permanenti e Pascoli ai sensi della lettera F dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002**

- **F/1 (Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri)**

Considerato che la definizione delle superfici foraggere dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, prevede che tali superfici siano disponibili durante tutto l'anno civile per l'allevamento di animali e considerato che i prati permanenti e i pascoli sono utilizzati per pascolare e quindi esercitare l'allevamento degli animali, queste superfici sono da considerarsi ammissibili per la richiesta di accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, relativamente al periodo di 10 mesi di disponibilità delle particelle, e con le limitazioni di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 circa l'uso del suolo, ma solo per gli agricoltori che, alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva, risultino possedere, nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina e Ovicaprini, almeno un "codice allevamento" relativo alle specie bovina, bufalina o ovina e caprina e presentino un coefficiente di densità dei capi ritenuti nell'azienda pari ad almeno 1,8 UBA per ettaro e per anno civile.

- **F/2 (Pascoli magri)**

Considerato che la definizione delle superfici foraggere dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, prevede che tali superfici siano disponibili durante tutto l'anno civile per l'allevamento di animali e considerato che i prati permanenti e i pascoli sono utilizzati per pascolare e quindi esercitare l'allevamento degli animali, queste superfici sono da considerarsi ammissibili per la richiesta di accesso alla riserva nazionale, con le limitazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, relativamente al periodo di 10 mesi di disponibilità delle particelle, e con le limitazioni di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 circa l'uso del suolo, ma solo per gli agricoltori che, alla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva, risultino possedere, nella Banca Dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina e Ovicaprini, almeno un "codice allevamento" relativo alle specie bovina, bufalina o ovina e caprina e presentino un coefficiente di densità dei capi ritenuti nell'azienda pari ad almeno 1,8 UBA per ettaro e per anno civile.

Per quanto riguarda questa particolare superficie agricola, visto il carteggio con i servizi della Commissione sulla considerazione dei pascoli arborati e cespugliati, le raccomandazioni e le osservazioni della Direzione J3 – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e audit degli aiuti diretti - sulla inammissibilità della intera superficie a pascolo cespugliato o arborato, ai fini della determinazione della superficie foraggera, tali superfici, conformemente a quanto già previsto nelle circolari Agea per la campagna 2004, sono da valutare, anche per l'accesso alla riserva nazionale nella misura di seguito indicata, con le seguenti riduzioni percentuali ("tare") delle superfici condotte:



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Roma.....

Ufficio PAGR V seminativi

Prot. N °

- 80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 20%
- 50% delle superfici per i pascoli arborati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara 50%.

• **Coltivazioni Permanenti ai sensi della lettera G dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002**

Conformemente al disposto degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici agricole con coltivazioni permanenti non sono ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale.

Soltanto a partire dalla campagna 2006, ai sensi degli stessi articoli, gli oliveti piantati anteriormente al 1 giugno 1998 o i nuovi oliveti piantati in sostituzione di impianti preesistenti o il nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato nel sistema di informazione geografica (GIS) saranno considerati ammissibili come "utilizzo del suolo" ai fini del regime di pagamento unico.

• **Altre superfici ai sensi della lettera H dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002**

Conformemente al disposto degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le altre superfici descritte nella lettera H dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1444/2002 non possono essere considerate ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale.

• **Investimenti zootecnici. Ai fini della definizione dell'importo di riferimento per l'agricoltore che abbia effettuato investimenti in zootecnia, ai sensi dell'articolo 6, lettere d) e e) del Decreto dirigenziale D/137 del 7 aprile 2005, si rendono necessari chiarimenti interpretativi in ordine alle fattispecie che determinano un incremento della capacità produttiva, relativamente ai seguenti casi:**

Acquisto di vacche nutrici

Acquisto di ovicapri

Acquisto di capi bovini maschi e/o di capi da avviare alla macellazione.

E' di tutta evidenza che all'aumento di capi ammessi a premio deve corrispondere un aumento di capi richiesti a premio; a fronte, inoltre, delle diverse tipologie di acquisto di capi si precisa che:

- se si tratta di vacche nutrici e/o ovicapri, l'acquisto può essere considerato un incremento di capacità produttiva;



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Roma.....

Ufficio PAGR V seminativi

Prot. N°

- se si tratta di capi bovini maschi e/o di capi da avviare alla macellazione, il mero acquisto non può essere considerato un aumento di capacità produttiva se non è accompagnato da un reale investimento di tipo strutturale.

- **Stipula e registrazione dei contratti. Ai fini della verifica delle fattispecie di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Decreto dirigenziale D/137 del 7 aprile 2005, si rende necessario chiarire l'eventuale ammissibilità dei contratti in relazione alle seguenti casistiche:**
 - **Contratto di affitto e/o di acquisto stipulato entro il 15 maggio 2004 e registrato entro i termini di legge senza penalità.**
 - **Contratto di affitto e/o di acquisto stipulato entro il 15 maggio 2004 e registrato oltre i termini di legge con penalità.**
 - **Contratto di acquisto stipulato dopo il 15 maggio 2004, ma per il quale sussista un contratto preliminare stipulato in sede notarile entro il 15 maggio 2004.**

Il contratto stipulato entro il 15 maggio 2004 e registrato entro i termini di legge senza penalità è valido per l'accesso alla riserva nazionale.

Il contratto stipulato entro il 15 maggio 2004 e registrato oltre i termini di legge con penalità non è valido per l'accesso alla riserva nazionale.

Il contratto di acquisto stipulato dopo il 15 maggio 2004, ma per il quale sussista un contratto preliminare stipulato in sede notarile entro il 15 maggio 2004, ovvero un contratto preliminare stipulato entro il 15 maggio 2004 e registrato, senza penalità, entro i termini di legge, è valido per l'accesso alla riserva nazionale.

Vorrà codesta AGEA tener conto dei suindicati elementi di risposta ai fini della redazione dello schema di circolare allegato alla nota che si riscontra, riguardo al quale non si hanno ulteriori osservazioni da formulare.

Il Direttore Generale